

COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

Nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo

DOCUMENTO PRELIMINARE AI FINI VAS

redatto ai sensi dell'art. 23 della Legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10

Sindaco
Dott. Andrea Frosini

Vice Sindaco Assessore Lavori pubblici
Sig. ra Paola Buti

Responsabile del Procedimento
Arch. Valeria Capitani

Assessore all'ambiente e alle politiche sociali
Dott. Diana Nisi

Garante della Comunicazione
Geom. Marco Pajetta

GRUPPO DI LAVORO
Arch. Marco Vannocci
Dr. Alessandro Burrini
Geom. Mirko Tigli

Luglio 2020

Sommaro

PREMESSA.....	2
RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VAS.....	2
Inquadramento procedurale.....	5
COMPETENZE IN MATERIA DI VAS AI SENSI DELLA L.R. 12 FEBBRAIO 2010 N. 10.....	6
Contenuti del rapporto ambientale.....	6
OBIETTIVI DI INDIRIZZO della nuova strumentazione urbanistica	8
ANALISI DI COERENZA	9
Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) della Provincia di Siena.....	9
Crescita insediativa.....	10
La gestione dei B.S.A.	10
Aree produttive	10
Carico Massimo insediativo	10
Disciplina delle aree sensibili.....	10
Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico della Toscana	11
DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI	12
SCHEDA D'AMBITO N. 14 – COLLINE DI SIENA	16
La popolazione	19
Definizione delle componenti ambientali di riferimento	21
CONCLUSIONI.....	21

PREMESSA

Il nuovo Piano strutturale e il Piano Operativo del Comune di Monteriggioni sono soggetti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in attuazione delle normative europee (Direttiva 2001/42/CE), nazionali (D.lgs. 152/2006) e regionali (L.R. 65/2014 e L.R. 10/2010 e s.m.i.).

La VAS è lo strumento con il quale che permette di verificare gli effetti ambientali, territoriali, economici, sociali e sulla salute umana delle trasformazioni indotte dai Piani, con la finalità di perseguire gli obiettivi di salvaguardia, di tutela e di miglioramento della qualità del territorio e del paesaggio e di utilizzare in maniera sostenibile le risorse naturali e culturali.

RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VAS

Direttiva 2001/42/CE

Nel 2001 la Comunità Europea ha emanato la Direttiva 42, con l'obiettivo *di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.*

L'art. 3, della stessa Direttiva, individua l'ambito di applicazione e più precisamente viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

Primo Codice dell'Ambiente – D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - *Norme in materia ambientale*

Il D.Lgs. n. 152, denominato Codice dell'Ambiente disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti: le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC).

Il Codice dell'Ambiente all'art.4 *Contenuti e obiettivi*, precisava, nella stesura originaria, che le norme in esso contenute costituiscono attuazione *della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, con i seguenti obiettivi:*

- 1) garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente;*
- 2) contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nelle fasi di elaborazione, di adozione e di approvazione di determinati piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- 3) promuovere l'utilizzo della valutazione ambientale nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali;*
- 4) assicurare che venga comunque effettuata la valutazione ambientale dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.*

Le disposizioni contenute nell'art. 4 prevedevano che la VAS fosse obbligatoria solo per i programmi statali, regionali e sovracomunali, escludendo tutta la strumentazione comunale.

Codice dell'Ambiente integrato - Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. – Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.

Il Decreto all'art. 4 prevede che:

1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione:

a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

b) - Omissis -

2. - Omissis -

3. - Omissis -

4. - Omissis -

L'art. 6 - *Oggetto della disciplina*, riporta:

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: 3 Allegato B a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto; b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

All'art. 12. Verifica di assoggettabilità (modificato dall'art. 2, comma 10, d.lgs. n. 128 del 2010) è previsto che:

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

Il testo coordinato della Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10.

L'articolo 35 del d.lgs. 152/2006, come detto, stabilisce che le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto medesimo entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello stesso e che in mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme del decreto stesso.

Il 18 febbraio 2010 è entrata in vigore la L.R.T. 10 in materia di VAS e VIA (BURT n°9 del 17/02/2010).

La finalità generale della legge regionale è, per quanto riguarda la VAS, quella di dotare la Regione Toscana di una propria normativa organica della materia, che dia attuazione alla complessiva regolamentazione contenuta nella normativa nazionale in materia adeguando al contempo la regolamentazione stessa alle peculiarità della realtà regionale.

L'art. 5 - Ambito di applicazione, al comma secondo, della stessa legge regionale, stabilisce che sono obbligatoriamente soggetti a VAS:

a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006;

Il comma 3, dello stesso art.5 stabilisce invece che:

3. L'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi:

a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti;

- b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2;
- c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti.

3 bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 6 del d.lgs. 152/2006.

Art. 5 bis - Strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio da assoggettare a VAS (articolo introdotto con la L.R.T. 6/2012)

1. La Regione, le province e i comuni, per quanto di rispettiva competenza, provvedono all'effettuazione della VAS sui seguenti strumenti e atti:

- a) piano di indirizzo territoriale;
- b) piano territoriale di coordinamento;
- c) piano strutturale;
- d) regolamento urbanistico;
- e) piano complesso d'intervento;
- f) atti di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), quando determinano variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale;
- g) varianti agli strumenti ed atti di cui al presente comma nei casi previsti dalla presente legge regionale.

2. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all'articolo 65 della L.R.T. 1/2005, nonché i piani di livello attuativo, comunque denominati, che non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali.

Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 - Norme per il governo del territorio.

Art. 14 - Disposizioni generali per la valutazione ambientale strategica degli atti di governo del territorio e delle relative varianti

1. Gli atti di governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza), e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. Per evitare duplicazioni procedurali, non è necessaria la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del d.lgs. 152/2006, né la VAS per le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che costituiscono adeguamento a piani sovraordinati che aumentano le tutele ambientali e già assoggettati a VAS.

3. Non sono sottoposte a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani e i programmi di cui alla presente legge e relative varianti, ove non costituenti quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006.

L'art. 17 prevede che per gli strumenti urbanistici soggetti a procedura di verifica o a VAS, ai sensi dell'articolo 5 bis della L.R.T. 10/2010, l'avvio del procedimento della variante è effettuato contemporaneamente all'invio del documento preliminare di cui all'articolo 22 della stessa L.R.T. 10/2010.

Inquadramento procedurale

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica si articola in più fasi:

- fase preliminare;
- elaborazione del Rapporto Ambientale con relativa Sintesi non tecnica;
- svolgimento delle consultazioni e valutazione con espressione del Parere motivato;
- decisione e informazione sulla decisione;
- monitoraggio.

Il presente documento costituisce il Documento Preliminare, ossia la prima fase della procedura di VAS, e ha la finalità di organizzare e avviare il processo valutativo e quello della partecipazione pubblica, impostando i contenuti del Rapporto Ambientale e individuando i livelli più adeguati delle informazioni da includervi.

L'obiettivo è quello di fornire le indicazioni necessarie per aprire un confronto con i soggetti pubblici e privati al fine di arricchire il processo valutativo con i loro contributi e arrivare ad una piena condivisione dei criteri e del quadro di conoscenze necessarie alla redazione del Rapporto Ambientale.

Il quadro ambientale insieme a quello programmatico e normativo e ad una prima valutazione nonché all'individuazione dei criteri per la redazione del successivo Rapporto Ambientale va a costituire il Documento Preliminare del processo di VAS.

Sulla base del documento preliminare viene avviata una consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale, con l'autorità competente e gli enti interessati nonché con la comunità locale. Nel periodo di consultazione viene integrata la documentazione con le eventuali osservazioni e le informazioni aggiuntive e si conclude la fase di valutazione preliminare.

L'analisi ricognitiva conduce a delineare il quadro di sintesi delle tendenze in atto e a comprendere i fenomeni trascorsi, i possibili scenari di evoluzione e a produrre le prime ipotesi di proposte progettuali conseguenti.

Il Rapporto Ambientale si costruisce quindi in maniera integrata agli avanzamenti degli strumenti di governo del territorio valutando le possibili alternative in relazione alle condizioni tecniche di fattibilità e agli effetti che producono sul territorio.

Il Rapporto Ambientale ai sensi dell'art. 24 della L.R. 10/2010:

- individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull'ambiente, sul patrimonio culturale e paesaggistico e sulla salute derivanti dall'attuazione del piano o del programma;
- individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi dichiarati e dell'ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalle attività di consultazione e confronto con gli enti interessati e la comunità locale;
- concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma;
- indica i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi sull'ambiente, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio.

Per facilitare l'informazione e la partecipazione del pubblico, arricchire le conoscenze e garantire un percorso efficace e trasparente, il Rapporto Ambientale è accompagnato da una Sintesi non tecnica che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti del piano e dello stesso Rapporto Ambientale.

Nell'ottica di far coincidere il procedimento di formazione del piano e quello della sua valutazione ambientale, la legge regionale prevede all'art. 8, comma 6 che il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica debbono essere adottati contestualmente agli elaborati di piano. Successivamente all'adozione si dà avviso sul bollettino ufficiale della Regione Toscana e contestualmente si apre la fase delle osservazioni. La documentazione viene messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, delle associazioni ambientaliste e di categoria, nonché del pubblico in generale. A questo fine tutta la documentazione è messa a disposizione del pubblico e vengono promossi, in accordo con l'amministrazione, incontri di presentazione.

Contenuti del rapporto ambientale

Di seguito sono riportati in sintesi i contenuti del rapporto ambientale ai sensi dell'allegato I della Dir 2001/42/CEE (come ripreso nell'allegato VI del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e nell'allegato 2 della Legge regionale 10/2010):

1. illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
2. aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano;
3. caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
4. qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, ivi compresi quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE (relazione di incidenza relativa a Siti della Rete Natura 2000);
5. obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano;
6. possibili effetti significativi sull'ambiente compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;
7. misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo gli eventuali effetti negativi significativi indotti sull'ambiente dall'attuazione del piano;
8. sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché delle eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste;
9. descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
10. sintesi non tecnica delle informazioni di cui sopra, che illustri con linguaggio non specialistico i contenuti della variante al PS e del rapporto ambientale.

Nel presente rapporto preliminare, tenendo conto degli obiettivi generali del Nuovo Piano Strutturale e del nuovo Piano operativo, delle finalità e dei contenuti minimi obbligatori previsti dalla Legge Regionale 10/2010, vengono definiti i seguenti aspetti:

1. Forme di partecipazione e soggetti coinvolti nel processo valutativo.
2. Criteri e metodologia per l'impostazione del rapporto ambientale, tra cui:
 - I. definizione dei dati necessari nell'ambito della elaborazione del rapporto ambientale per valutare gli impatti, anche potenziali, a breve o a lungo termine, reversibili o irreversibili sulle risorse ambientali determinati dalle previsioni urbanistiche;
 - II. definizione della metodologia funzionale per la descrizione delle principali criticità ambientali e per indirizzare e valutare le scelte di piano.
3. Valutazione preliminare dei possibili effetti significativi sull'ambiente.

COMPETENZE IN MATERIA DI VAS AI SENSI DELLA L.R. 12 FEBBRAIO 2010 N. 10

I Comuni per i piani e programmi di loro competenza individuano, nell'ambito della propria autonomia le attribuzioni delle competenze in materia di VAS di competenza dell'Ente.

L'art. 12 della LR 10/2010 definisce i requisiti che deve possedere l'Autorità competente in materia di VAS le cui funzioni sono definite all'art. 13.¹

L'art. 15 della L.R. 10/2010 disciplina le funzioni dell'Autorità procedente e del proponente, specificando che l'Autorità procedente provvede all'approvazione del piano o programma.

Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28 aprile 2020 è stata individuata per le procedure di competenza dell'Ente l'Autorità competente nel "Nucleo unificato comunale", formato da:

- i tre membri della Commissione per il Paesaggio, quali esperti per il paesaggio;
- la Direzione LL.PP e Ambiente, quale ufficio che gestisce la materia ambientale (disciplinata dal D. Lgs. 152/2006) e a cui sono attribuibili le competenze in materia di VAS.

È stato individuato il Proponente, per le funzioni previste all'art. 15 della L.R.T. 10/2010 nella Giunta comunale supportata dalla Direzione urbanistica.

È stata individuata l'Autorità procedente per i piani e programmi di competenza dell'Ente nel Consiglio comunale in quanto, come previsto dal citato art. 15 delle L.R. 10/2010, è l'organo che provvede all'approvazione del piano o programma.

Con la stessa Deliberazione ai sensi dell'art. 18 della L.R. 10/2010 è stato stabilito che i soggetti che devono essere consultati per l'effettuazione delle consultazioni in materia di VAS sono stabiliti da l'Autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente o il proponente, in relazione alle scelte contenute in ciascun piano o programma, tenendo conto:

- a) del territorio interessato;
- b) della tipologia di piano o programma;
- c) di tutti gli interessi pubblici coinvolti.

¹ Art. 13 L.R. 65/2014:

"(...)

- a) *assicura il dialogo con il proponente e collabora alla formazione del piano o programma e alla valutazione dello stesso;*
- b) *emette il provvedimento di verifica sull'assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, della legge;*
- c) *collabora con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;*
- d) *esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio;*

"(...)"

OBIETTIVI DI INDIRIZZO della nuova strumentazione urbanistica

La nuova strumentazione urbanistica volta a governare il processo evolutivo contemporaneo del Comune in un particolare periodo di difficoltà economiche e strutturali della cittadinanza è mirata alla valorizzazione e razionalizzazione dell'uso delle risorse fisiche, naturali ed economiche del territorio, anche mediante l'eliminazione di indirizzi pianificatori suscettibili di generare previsioni operative comportanti impegno di suolo ineditato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato. Contemporaneamente risulta strategico elevare i livelli di fattibilità degli interventi di completamento e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in specifiche parti del territorio.

Riassume confermata dal precedente PS e RU l'obiettivo di valorizzazione e razionalizzazione dell'uso delle risorse fisiche, naturali ed economiche del territorio e di elevazione dei livelli di tutela del patrimonio territoriale, in particolare per quanto riguarda i valori eco-sistemici, ambientali, storico-culturali e paesaggistici presenti nel territorio collinare.

La nuova strumentazione nata a seguito della nuova Legge di governo de territorio e dell'approvazione del PIT con valenza di Piano paesaggistico della Toscana potrà dunque:

- recepire i contenuti della L.R. 65/2014 in particolare per quanto riguarda la definizione del perimetro del territorio urbanizzato e i tematismi di ripartizione del territorio rurale;
- di conformare i contenuti del piano alle previsioni contenute nell'integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) con valenza di Piano Paesaggistico Regionale approvata nel marzo 2015.

Relativamente alle specifiche destinazioni urbanistiche

1) Residenziale:

- Riprogettazione della nuova edificazione residenziale in riferimento alla definizione di perimetro del nuovo territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 4 della LRT 65/2014, nel rispetto della normative vigente dalla Legge di Governo del Territorio della Regione Toscana e del PIT e nell'ottica di sviluppo sostenibile del territorio.
- Definizione di disciplina di recupero e vendita di crediti edificatori.

2) Destinazione produttiva, artigianale/industriale e direzionale con servizi:

- Conferma delle rimanenti aree edificabili di tipo artigianale/industriale anche mediante interventi di rigenerazione urbana e di recupero e trasformazione degli immobili del patrimonio edilizio esistente, in relazione ad esigenze di sviluppo delle aziende esistenti sul territorio o di richieste di nuove aziende che intendono insediarsi.
- Definizione di disciplina di recupero e vendita di crediti edificatori.

3) Destinazione commerciale:

- Conferma delle previsioni edificatori esistenti di tipo commerciale anche mediante interventi di rigenerazione urbana e di recupero e trasformazione degli immobili del patrimonio edilizio esistente e loro integrazione con la destinazione turistico-ricettiva.
- Definizione di disciplina di recupero e vendita di crediti edificatori.

4) Patrimonio edilizio esistente:

Rivalutazione della schedatura del patrimonio edilizio esistente con definizione puntuale degli interventi ammessi, elevazione dei livelli di fattibilità degli interventi di completamento e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente non appartenente al tessuto consolidato di valore storico architettonico.

5) Opere di urbanizzazione:

- Risoluzione di problemi di viabilità in particolari zone del territorio.

ANALISI DI COERENZA ESTERNA

Ai sensi della Legge Regionale 10/2010 e s.m.i., tra le informazioni da fornire nell'ambito del Rapporto ambientale è inclusa: "illustrazione [...] del rapporto con altri pertinenti piani e programmi".

La valutazione della relazione con gli altri pertinenti piani e programmi, generalmente denominata analisi di coerenza esterna, rappresenta la verifica della compatibilità, integrazione e raccordo dell'intervento rispetto alle linee generali della pianificazione sovra-ordinata e di settore. Tale valutazione è quindi finalizzata ad introdurre eventuali prescrizioni e/o raccomandazioni relative all'intervento, al fine di garantirne la coerenza con le norme derivanti dalla pianificazione sovra-ordinata.

Dal punto di vista della pianificazione territoriale ed urbanistica, i piani presi in considerazione per la valutazione di coerenza, effettuata anche attraverso l'utilizzo di apposite matrici, sono rappresentati da:

- Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) della Provincia di Siena;
- Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) con valenza di piano paesaggistico della Toscana.

Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) della Provincia di Siena.

Il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) della Provincia di Siena è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 124 del 14 dicembre 2011.

Nella redazione del Nuovo Piano Strutturale e del Piano Operativo verrà effettuata una sistematica integrazione delle disposizioni cogenti del PTCP 2010 all'interno delle discipline comunali anche per quanto concerne gli interventi diffusi, rendendole immediatamente riscontrabili a livello operative. Ciò dovrà naturalmente trovare consonanza all'interno della conformazione al PIT/PPR descritta al paragrafo successivo.

La ricognizione degli strumenti di pianificazione del Comune effettuata per la verifica di coerenza con il PTCP 2010 attraverso la matrice fornita dall'Amministrazione provinciale aveva fatto emergere dei profili di non coerenza che la nuova strumentazione è chiamata a risolvere.

Le osservazioni effettuate in occasione della ricognizione vengono utilizzate nella presente analisi di coerenza come punto di partenza per definire la coerenza con il PTCP della nuova strumentazione urbanistica.

Strategia

In primo luogo occorre osservare che gli indirizzi strategici del nuovo PS prenderanno spunto da quanto disciplinato all'art. 15 della disciplina del PTCP che definisce il disegno strategico provinciale ed elenca le azioni imprescindibili alle quali dare attuazione:

"(...) azioni imprescindibili, conformi alle disposizioni statutarie del PTCP e conseguenti alla definizione dei livelli minimi prestazionali delle invarianti strutturali di cui all'art. 9 ed ai criteri per il loro utilizzo, (...):

- *la riqualificazione degli ambiti già urbanizzati;*
- *la salvaguardia e la valorizzazione delle infrastrutture di trasporto;*
- *l'incremento delle infrastrutture e delle modalità di trasporto pubblico;*
- *la manutenzione e la promozione dei beni ambientali e culturali;*
- *la conservazione del paesaggio consolidato, quale forma delle identità locali nel sistema delle comunicazioni e delle mobilità globali;*
- *la creazione di nuovi scenari urbani produttori di spazi pubblici;*
- *l'evoluzione dei paesaggi rurali;*
- *lo sviluppo di un'agricoltura integrata e biocompatibile;*
- *la promozione di sistemi integrati di lavoro-ricerca-impresa-servizi tramite l'individuazione di territori e aree strategici, la definizione di regole e opportunità garanti della creatività privata e della protezione dei valori comuni;*
- *la riabilitazione insediativa come offerta di luogo per una società solidale e sicura, e di qualità abitative che coniughino le libertà individuali e i temi collettivi della città;*
- *la realizzazione di un sistema provinciale territoriale ecologico garante della manutenzione e dell'incremento della biodiversità, parte integrante della rete ecologica europea (Rete Natura 2000) e*

sostegno per un'offerta integrata turistica, agrituristica, ricreativa, culturale, didattico - scientifica, termale, commerciale-gastronomica e di produzioni tipiche. (...)

Va comunque osservato che tali indicazioni pienamente condivisibili sono di non immediata attuazione.

Crescita insediativa

Un tema di non piena coerenza della strategia del PS vigente e degli indirizzi operativi del RU rispetto agli indirizzi dettati dal PTCP è stato evidenziato relativamente alla mancato contrasto alla crescita insediativa diffusa.

Tra gli obiettivi indicati dall'Amministrazione c'è, come detto al paragrafo precedente, la conferma di alcune previsioni ed il completamento di alcune aree. Per i nuovi insediamenti derivanti da interventi di trasformazione urbana (Quercegrossa, Badesse, Fornacelle, S.Martino) dovranno essere verificati, in termini di miglioramento, la qualità paesaggistica degli stessi e la coerenza con le indicazioni urbanistico-territoriali del PTCP.

Le aree di frangia, in relazione all'art. 13.10 della disciplina del PTCP, dovranno essere attentamente progettate secondo la duplice funzione che queste assolvono sia come aree di saturazione massima dell'edificato, che come aree di interesse paesaggistico da salvaguardare da nuovi interventi non coerenti con la struttura rurale del paesaggio. Nella corretta dialettica città/campagna dovrà essere garantito il giusto equilibrio tra il costruito e lo spazio aperto.

Territorio rurale

La disciplina del PS e del RU vigenti derivante dai principi normativi della L.R. 5/1995 non risultano pienamente improntate al contrasto al recupero improprio di volumi appartenenti al territorio rurale per fini residenziali. Tema verrà trattato nella stesura della nuova strumentazione urbanistica secondo le disposizioni della Legge vigente soprattutto in riferimento alla definizione di perimetro del territorio urbanizzato.

La gestione dei B.S.A.

Il PS e il RU vigenti recepiscono non completamente i perimetri di pertinenza dei beni Storico-Architettonici e quindi le aree di tutela individuate dal PTCP, nell'aggiornamento del Quadro conoscitivo verrà effettuata la revisione di tutti i perimetri.

Per tali aree dovrà essere dettata specifica normativa, anche attraverso lo strumento della schedatura del patrimonio edilizio esistente, al fine di garantire la salvaguardia dei caratteri paesaggistici del luogo.

La nuova edificazione all'interno dei perimetri dovrà essere supportata da studi di inserimento paesistico e paesaggistico e da studi morfologici su pieni/vuoti e tipologia.

Aree produttive

Nelle aree produttive, per le quali gli obiettivi prevedono le conferme di alcune previsioni dovrà (13.29 - Progetto di paesaggio per insediamenti produttivi per industria e artigianato e per attività Commerciali) essere disciplinata la realizzazione dei interventi in grado di garantire il corretto inserimento paesaggistico, la permanenza delle visuali da e verso luoghi significativi, e la presenza di varchi.

Allo stesso modo devono essere fornite indicazioni per la progettazione di pannelli fotovoltaici e delle aree a parcheggio.

Carico Massimo insediativo

Sulla base della Valutazione ambientale, in termini di acqua, depurazione, smaltimento rifiuti, il PS ed il PO dimensioneranno il territorio attraverso un uso sostenibile delle risorse, definendo il numero degli abitanti da insediare e quindi definendo in maniera puntuale gli standards urbanistici conseguenti.

Disciplina delle aree sensibili

La disciplina delle aree sensibili deve essere adeguata alla disciplina del PTCP con particolare riferimento.

Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico della Toscana

In Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 72 il 24 luglio 2007 e pubblicato sul BURT n. 42 del 17 ottobre 2007, è stato integrato dalla disciplina paesaggistica con deliberazione di approvazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015.

L'integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistica persegue la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socio-economico sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, attraverso la riduzione dell'impegno di suolo, la conservazione, il recupero e la promozione degli aspetti e dei caratteri peculiari della identità sociale, culturale, manifatturiera, agricola e ambientale del territorio, dai quali dipende il valore del paesaggio toscano. In coerenza e in attuazione delle norme di governo del territorio, con riferimento alle condizioni di sostenibilità derivanti dalle invarianti strutturali di cui all'articolo 5 della L.R. 65/2014, il PIT persegue uno sviluppo del territorio rurale e delle città capace di conciliare competitività, qualità ambientale e tutela paesaggistica ai fini di una miglior qualità della vita e del benessere della collettività.

Con Del. C.R. n. 72 del 24 luglio 2007 la Regione Toscana ha approvato il nuovo Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) e adottato l'implementazione per la disciplina paesaggistica con Del. C.R. n. 32 del 16 giugno 2009. Con Delibera n. 58 del 2 luglio 2014, infine, ha adottato l'integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. La Giunta regionale ha approvato, infine, con Delibera n.1121 del 04 dicembre 2014 l'istruttoria tecnica delle osservazioni presentate e le conseguenti proposte di modifica agli elaborati del Piano. Con Del. C.R. del 27 marzo 2015, n.37, infine, è stato approvato (ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 Norme per il governo del territorio) l'Atto di integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Come enunciato all'art. 2 della Disciplina del Piano il PIT-PPR comprende in particolare:

- a) la ricognizione del territorio regionale, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;
- b) la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Codice;
- c) la ricognizione delle aree tutelate per legge, di cui all'articolo 142, comma 1, del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché la determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
- d) l'individuazione e delimitazione dei diversi ambiti di paesaggio, per ciascuno dei quali il piano detta specifiche normative d'uso ed attribuisce adeguati obiettivi di qualità;
- e) l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio, ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
- f) la individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- g) l'individuazione degli ulteriori contesti ai sensi dell'articolo 134 del Codice. La disciplina del Piano è articolata in disposizioni riguardanti lo Statuto del territorio toscano e la Strategia dello sviluppo territoriale.

In particolare, la disciplina relativa allo Statuto del territorio è articolata in:

- Disciplina delle invarianti strutturali (definizione delle invarianti e degli obiettivi generali ad esse relativi);
- Disciplina degli ambiti di paesaggio (contenuta nelle Schede degli Ambiti di paesaggio);
- Disciplina dei beni paesaggistici (individuazione di obiettivi e direttive, definizione di specifiche prescrizioni d'uso per immobili e aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del Codice e per le aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del Codice) e degli ulteriori contesti;
- Disciplina del sistema idrografico;
- Compatibilità paesaggistica delle attività estrattive;

La Strategia dello sviluppo territoriale, invece, è articolata in:

- Disposizioni generali (l'accoglienza mediante moderne e dinamiche modalità dell'offerta di residenza urbana, l'accoglienza organizzata e di qualità per l'alta formazione e la ricerca, la mobilità intra e interregionale, la presenza industriale in Toscana, pianificazione territoriale in materia di commercio, pianificazione territoriale

- in materia di grandi strutture di vendita, infrastrutture di interesse unitario regionale. Definizione tematica, infrastrutture di interesse unitario regionale, valutazione e monitoraggio);
- Progetti di paesaggio.

DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTERIGGIONI

I beni paesaggistici sono sottoposti a specifica disciplina (Elaborato 8B del PIT con valenza di Piano Paesaggistico) sono:

I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

(Sintesi dell'Art. 8)

Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi, fatti salvi quelli necessari alla messa in sicurezza idraulica, devono perseguire i seguenti obiettivi:

- a. tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed estetico-percettivi delle sponde e delle relative fasce di tutela salvaguardando la varietà e la tipicità dei paesaggi fluviali, le visuali panoramiche che si aprono dalle sponde ed in particolare dai ponti quali luoghi privilegiati per l'ampia percezione che offrono verso il paesaggio fluviale;
- b. evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle fasce fluviali e garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi fluviali, la qualità delle acque e degli ecosistemi;
- c. limitare i processi di antropizzazione e favorire il ripristino della morfologia naturale dei corsi d'acqua e delle relative sponde, con particolare riferimento alla vegetazione ripariale;
- d. migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale con particolare riferimento ai corridoi ecologici indicati come "direttrici di connessione fluviali da riqualificare" nelle elaborazioni del Piano Paesaggistico;
- e. riqualificare e recuperare i paesaggi fluviali degradati;
- f. promuovere forme di fruizione sostenibile del fiume e delle fasce fluviali.

I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice)

(Sintesi dell'Art. 12)


Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi devono perseguire i seguenti obiettivi:

- a. migliorare l'efficacia dei sistemi forestali ai fini della tutela degli equilibri idrogeologici del territorio e della protezione dei rischi derivanti da valanghe e caduta massi;
- b. tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei territori coperti da boschi salvaguardando la varietà e la tipicità degli ambienti forestali;
- c. tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani e pianiziali per le loro funzioni di continuità paesaggistica tra questi e le matrici forestali collinari e montane;
- d. salvaguardare la varietà e la qualità degli ecosistemi forestali, con particolare riferimento alle specie e agli habitat forestali di interesse comunitario e regionale e ai nodi primari e secondari della rete ecologica forestale riconosciuti tali dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico;
- e. garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico-culturali ed estetico-percettivi;
- f. recuperare i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, soggetti a ricolonizzazione forestale;
- g. contrastare la perdita delle aree agricole ad alto valore naturale e preservare le radure identificabili come prati-pascoli, ancorché arborati, mediante la salvaguardia delle tradizionali attività agro-silvopastorali;
- h. promuovere la valorizzazione e la fruizione delle risorse del patrimonio storicoartistico, ambientale e paesaggistico rappresentato dal bosco, con particolare riferimento alle zone montane e a quelle a rischio di

- abbandono;
- i. valorizzare le produzioni locali legate alla presenza del bosco e promuoverne forme di fruizione sostenibile, anche al fine di ricostituire le relazioni tra il bosco e le comunità .


Di seguito sono riportati alcuni estratti degli elaborati grafici.

Aree tutelate per legge Lettera b) –Aree contemini ai laghi I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua




Estratto Carta Aree tutelate per legge, Lett. b) - Aree contemini ai laghi I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua (scala originaria 1: 60.000)

Aree tutelate per legge Lettera c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua




Estratto Carta Aree tutelate per legge, Lett. c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua (scala originaria 1: 70.000)

Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi



Estratto della carta ree tutelate per legge Lett.g) - I territori coperti da foreste e boschi (scala originaria 1:70.000)

Beni architettonici tutelati ai sensi della parte ii del D.lgs. 42/2004




Estratto della Carta Beni architettonici tutelati ai sensi della parte ii del d.lgs. 42/2004 - (scala originaria 1:100.000)

Il territorio del Comune di Monteriggioni è interessato inoltre dalla presenza dei seguenti vincoli istituiti con Decreto Ministeriale:

1	CODICE REGIONALE: CODICE MINISTERIALE: GAZZETTA UFFICIALE:	9052332 90536 DECRETO 1 DICEMBRE 1962, AD PERSONAM NON PUBBLICATO IN G.U., NOTIFICA 8 GENNAIO 1963, TRASCRIZIONE 14 FEBBRAIO 1963
2	CODICE REGIONALE: CODICE MINISTERIALE: GAZZETTA UFFICIALE:	9052019 90537 DECRETO N. 108 DEL 30 APRILE 1965
3	CODICE REGIONALE: CODICE MINISTERIALE: GAZZETTA UFFICIALE:	9052253 90538 DECRETO N. 56 DEL 4 MARZO 1966
4	CODICE REGIONALE: CODICE MINISTERIALE: GAZZETTA UFFICIALE:	9052145 90539 DECRETO N. 228 DEL 9 SETTEMBRE 1970
5	CODICE REGIONALE: CODICE MINISTERIALE: GAZZETTA UFFICIALE:	9052292 90540 DECRETO N. 87 DEL 4 APRILE 1973
6	CODICE REGIONALE: CODICE MINISTERIALE: GAZZETTA UFFICIALE:	9052119 90541 DECRETO N. 196 DEL 24 LUGLIO 1975
7	CODICE REGIONALE: CODICE MINISTERIALE: GAZZETTA UFFICIALE:	9052269 90542 DECRETO N. 67 DEL 12 MARZO 1976

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico d. Lgs. 42/2004, art. 136



Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 (scala originaria 1:100.000)

Nell'Allegato 1 al Documento preliminare di VAS è riportata, per ciascun vincolo, l'Ortofocarta con il perimetro della zona interessata dal vincolo e la Sezione 4 - Elementi identificati, identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza - trasformazione, disciplina d'uso. Elaborato 3B - Schede relative agli immobili ed aree di interesse pubblico.

SCHEDA D'AMBITO N. 14 – COLLINE DI SIENA

Di seguito sono illustrati sinteticamente i contenuti del PIT/PPR in riferimento all'Ambito di paesaggio n. 14 al quale appartiene il territorio del comune di Monteriggioni.

L'Ambito 14 Colline di Siena comprende i Comuni di:


Monteriggioni, Siena, Castelnuovo Berardenga, Sovicille, Monteroni d'Arbia, Asciano, Rapolano Terme, Murlo, Chiusdino, Monticiano, Buonconvento

La Scheda d'Ambito contiene: descrizione del profilo dell'ambito, descrizione interpretative, definizione invariante strutturali, interpretazione di sintesi, indirizzi per le politiche, disciplina d'uso

INVARIANTI STRUTTURALI

Nella sezione 4 sono definite le Invarianti strutturali. In particolare, la lettura strutturale del territorio regionale e dei suoi paesaggi è stata basata sull'approfondimento e interpretazione dei caratteri e delle relazioni che strutturano le seguenti quattro invarianti.

- I. I caratteri idrogeomorfologici dei sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici, che costituiscono la struttura fisica fondativa dei caratteri identitari alla base dell'evoluzione storica dei paesaggi della Toscana. La forte geodiversità e articolazione dei bacini idrografici è infatti all'origine dei processi di territorializzazione che connotano le specificità dei diversi paesaggi urbani e rurali:



- II. I caratteri ecosistemici del paesaggio, che costituiscono la struttura biotica che supporta le componenti vegetali e animali dei paesaggi toscani. Questi caratteri definiscono nel loro insieme un ricco ecosistema, ove le matrici dominanti risultano prevalentemente di tipo forestale o agricolo, cui si associano elevati livelli di biodiversità e importanti valori naturalistici;

La popolazione

In Italia, i sei anni che abbracciano il periodo fra il 01.01.2014 ed il 01.01.2019, sono stati interessati da una dinamica demografica contrassegnata da un profilo di lieve rialzo tendenziale vuoi su scala nazionale che locale.

Nell'arco temporale considerato, la popolazione residente è cresciuta nel complesso dell'1,10% (corrispondente ad un tasso di incremento medio annuo comunque contenuto nello 0,20%), ed a velocità analoga è cresciuta quella della Toscana (rispettivamente +1,00%, corrispondente a +0,20% in media all'anno).

Sia in Italia che in Toscana l'incremento netto della componente straniera, sopravanza, seppur di poco, quello complessivo proponendosi pertanto come l'unica componente a crescere rispetto ad una popolazione di origine italiana sostanzialmente stazionaria.

Monteriggioni

Attraverso le informazioni reperite presso l'anagrafe del Comune è stato possibile osservare le variazioni registrate nella popolazione residente.

Estendendo l'osservazione fino al 2012 si osserva che negli ultimi 8 anni la popolazione residente è passata da 9347 abitanti ad inizio del 2012 a 10001 a fine 2019 con un incremento quindi del 6,99%. Quindi sensibilmente più alto di quello medio della Toscana.

Negli ultimi tre anni invece, complice la crisi economica, le movimentazioni migratorie sono state caratterizzate da una certa schizofrenia.

In particolare risoluzioni anticipate di contratti di locazione per impossibilità di rispettare le scadenze, cambio o, in alcuni casi, perdita del lavoro hanno comportato molti movimenti sia in entrata che in uscita che hanno portato a continue mutazioni delle residenze senza modificare il numero degli abitanti totali.


A livello di zonature lo sviluppo demografico più importante si è registrato nelle frazioni di più recente sviluppo edilizio che evidenziano un sostanziale aumento di abitanti dovuto alla nascita di nuove famiglie provenienti soprattutto dal Comune Capoluogo. Al contrario delle frazioni "storiche", caratterizzate da una più elevata età media, si nota sostanzialmente un certo immobilismo demografico.

Le frazioni di Uopini e San Martino sono quelle in cui lo sviluppo urbanistico ha portato ad incrementi di popolazione rilevanti.

Tali aumenti di abitanti sono connessi in entrambi i casi oltre alle nuove edificazioni residenziali anche alla presenza delle Student House. Tali strutture hanno determinato un aumento considerevole degli studenti stranieri provenienti soprattutto da Asia e Africa, la cui presenza ha inciso fortemente nei dati relativi agli incrementi di nuovi residenti.

Anni	Abitanti	Maschi	Femmine
2012	9528	4565	4883
2013	9594	4649	4945
2014	9665	4686	4979
2015	9810	4762	5048
2016	9870	4821	5049
2017	9937	4852	5085
2018	10033	4909	5124
2019	10001	4895	5106

Fonte: Ufficio anagrafe Comune di Monteriggioni



Fonte: Ufficio anagrafe Comune di Monteriggioni

Abitanti per zonature

	Riciano	San martino	Santa colomba	Tognazza	Uopini
2012	165	671	330	581	697
2013	166	667	342	604	713
2014	179	683	347	601	738
2015	192	671	344	602	856
2016	192	693	359	610	864
2017	188	742	357	623	873
2018	190	743	363	652	873
2019	195	743	366	636	880

Fonte: Ufficio anagrafe Comune di Monteriggioni

	Badesse	Belverde	Castellina scalo	Montarioso	Monteriggioni	Quercegrossa
2012	646	586	2677	672	181	490
2013	644	571	2762	677	190	496
2014	632	572	2803	669	190	500
2015	608	577	2837	659	191	512
2016	615	578	2830	660	200	510
2017	611	566	2815	677	208	513
2018	639	565	2801	691	219	521
2019	675	557	2762	711	223	520

Fonte: Ufficio anagrafe Comune di Monteriggioni

Definizione delle componenti ambientali di riferimento

L'analisi dei principali documenti di riferimento per le politiche ambientali in ambito regionale, nazionale e internazionale ha consentito di definire il quadro di riferimento delle componenti ambientali generali e specifiche (riportato di seguito) prese in considerazione per la valutazione degli effetti dell'intervento condotta nel capitolo successivo.

<i>Quadro sinottico delle componenti ambientali generali e specifiche di riferimento per la valutazione</i>	
Componenti ambientali previste dalla L.R. 10/2010 e s.m.i. (rif. Direttiva 2001/42/CE)	Componenti specifiche
Aria	Emissioni in atmosfera
	Emissioni di gas ad effetto serra
	Inquinamento acustico
	Inquinamento elettromagnetico
Acqua	Disponibilità ed utilizzo della risorsa idrica idropotabile
	Depurazione delle acque
	Acque superficiali
	Acque sotterranee
Rifiuti	Produzione di rifiuti
Energia	Consumi energetici e produzione energetica da fonti rinnovabili
Biodiversità	Componenti naturali
Suolo	Consumo di suolo
	Rischio idrogeologico
Salute	Igiene ambientale
Popolazione ed economia	Dinamiche turistiche
	Mobilità ed infrastrutture
	Dinamiche socio-economiche
Patrimonio culturale e paesaggio	Risorse paesaggistiche e storico-culturali

CONCLUSIONI

In questo Documento preliminare della Valutazione Ambientale Strategica, sono stati descritti i principali aspetti ambientali caratterizzanti territorio comunale, è stato fornito un quadro della pianificazione sovracomunale che i Piani Urbanistici dovranno considerare e descritta la Procedura di Valutazione che si prevede di adottare al fine di supportare la pianificazione sino alla sua approvazione.

Nell'allegato 1 alla Relazione di avvio sono indicati i tempi e le modalità della procedura da svolgere.

Nell'ambito delle fasi intermedie della valutazione e nel Rapporto Ambientale ad esse associato si terrà conto dei risultati delle indagini in corso e delle informazioni che verranno acquisite presso gli Enti e le Agenzie titolate a formulare osservazioni e fornire contributi.

Il Responsabile dell'Area assetto del territorio
Arch. Valeria Capitani